



**TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE FERIALE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Anna Tavassi Presidente Relatore
dott. Fernando Ciampi Giudice
dott. Marianna Galioto Giudice

all'esito dell'udienza del 12 settembre 2014,

nel procedimento per reclamo iscritto al n. **RG. 48903/2014**,

avverso l'ordinanza emessa il 15 luglio 2014, giudice dott. Claudio Marangoni
promosso da:

LAURA PICCINELLI, con il patrocinio dell'avv. **GIUSEPPE GIRGENTI**, elettivamente
domiciliata in CORSO PORTA NUOVA, 15 - 20121 MILANO, presso il difensore avv.
GIUSEPPE GIRGENTI

RECLAMANTE

contro

SOUNDREEF LIMITED, con il patrocinio dell'avv. **NICCOLO' LASORSA** e dell'avv. **GUIDO SCORZA**, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 - 20122 MILANO,
presso il difensore avv. **LASORSA**

RECLAMATA

e con

ROS & ROS S.R.L., con il patrocinio dell'avv. **GIOVANNI D'AMMASSA**, elettivamente
domiciliata in VIA V. MONTI 8 - 20100 MILANO, presso il difensore avv. **D'AMMASSA**

TERZA CHIAMATA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Il reclamo

Con il proposto reclamo Laura Piccinelli assume di essere :

(i) *autrice* di brani musicali utilizzati come musica d'ambiente negli esercizi commerciali e come tale ha conferito mandato esclusivo alla SIAE (che esercita tale mandato per la riserva legale ex art. 180 L.A.) per la gestione dei suoi diritti d'autore;

(ii) *artista interprete ed esecutore* dei brani e in quanto tale ha diritto a percepire un compenso ex art. 73 L.A., L.P. per la riscossione è rappresentata dalla Nuovo IMAIE, società di intermediazione dei diritti connessi agli AIE (artisti, interpreti, esecutori) (ex DPCM l'attività di intermediazione dei diritti connessi agli AIE è stata liberalizzata e regolata con indicazione dei requisiti necessari per il compimento dell'attività).

(iii) *produttrice* dei propri fonogrammi e quindi titolare dei diritti connessi ex art. 72 L.A. e ss., avendo stipulato un contratto di licenza esclusiva con l'etichetta discografica Groove it s.r.l. (socio e AU Pier Paolo D'Emilio) per lo sfruttamento delle produzioni da lei effettuate.

Riferisce la difesa reclamante che le opere di Laura Piccinelli sono diffuse tramite radio cd *in-store*, tra le quali la Ros & Ros.

Denuncia che la resistente/reclamata Soundreef Ltd, società di gestione collettiva inglese, distribuisce in Italia un repertorio di musica d'ambiente di autori stranieri, destinato agli esercizi commerciali. Svolge dunque attività di intermediazione dei diritti d'autore (con un'attività in parte analoga a quella svolta sul territorio italiano dalla SIAE) e di intermediazione dei diritti connessi per gli artisti, interpreti ed esecutori (cd. AIE, con attività analoga a quella ora assolta in Italia dalla Nuova IMAIA) nel settore della musica d'ambiente per esercizi commerciali.

Ad avviso della ricorrente, odierna reclamante, per entrambe le attività, poste in essere in Italia, Soundreef non rispetterebbe la legge italiana. In particolare assume che (i) l'attività di intermediazione dei diritti d'autore violerebbe l'art. 180 L.A. e che (ii) l'attività di intermediazione dei diritti connessi agli AIE violerebbe gli artt. 1-2-3 del DPCM 19 dicembre 2012.

In relazione al primo profilo (i) ricorda che l'art. 180 L.A. accorda una riserva di legge esclusiva alla SIAE per lo svolgimento della predetta attività, nell'ottica che SIAE debba perseguire un interesse di portata generale a tutela degli autori. Sostiene la ricorrente/reclamante che le società estere di gestione di repertori musicali (come in questo caso) per operare in Italia devono dunque stipulare con SIAE un accordo per un rapporto di rappresentanza; ciò infatti avviene per 120 società di gestione collettiva che operano in Italia in forza di accordi di reciprocità.

Secondo la reclamante, Soundreef svolge un'attività in concorrenza (sleale a detta della difesa Piccinelli) con SIAE.

Quanto al secondo profilo (ii), gli articoli 1-2-3 del DPCM del 2012 stabiliscono i requisiti necessari per le società che vogliono svolgere in Italia attività di intermediazione e gestione dei diritti connessi con gli AIE. Il DPCM sopra citato è stato emanato per soddisfare l'interesse

generale di tutela degli artisti. La società Nuova IMAIE soddisfa i requisiti previsti da tale regolamentazione, mentre Soundreef non li soddisfa ed in tal modo viola la legge vigente nello Stato.

2. L'ordinanza di rigetto

Nell'ordinanza reclamata il Giudice non ha ritenuto ammissibile la tutela cautelare, rinvenendo una carenza nei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e rinvilando in via preliminare un'obiettiva difficoltà nell'individuare i presupposti di un rapporto di concorrenza tra ricorrente e convenuta. In particolare il primo giudice ha esaminato il ruolo di Laura Piccinelli rilevando come la stessa agisse sul mercato tramite la cessione dei suoi diritti, cosicché difficilmente poteva essere qualificata come imprenditore.

Il primo giudice ha ritenuto insussistente il *fumus*, rinvenendo nel caso CISAC (decisione della Commissione 16.7.08) e nella Direttiva 2014/26/UE (sulle gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi) le tracce inequivocabili di un mutamento, indice di un processo di origine comunitaria che supera la stringente normativa italiana del settore (nella consapevolezza della mancanza di un intervento diretto in materia da parte della CE). Tale indirizzo europeo sembrava portare a non ritenere esaurienti, ai fini della valutazione del *fumus boni iuris* le norme sull'intermediazione dei diritti d'autore (intermediazione riservata in Italia *ex lege*, dall'art. 180 L. Aut., esclusivamente alla SIAE) e le norme sull'intermediazione dei diritti connessi degli AIE (DPCM del 19 dicembre 2012).

Il primo giudice ha altresì ritenuto insussistente il *periculum* anche in ragione delle considerazioni appena svolte, nonché ha sottolineato la sproporzione tra le quote di mercato possedute dalla convenuta (2%) e da SIAE (pressoché tutto il residuo mercato) nel settore della musica d'ambiente per esercizi commerciali. D'altra parte, ha rilevato come la recentissima iscrizione della ricorrente alla società Nuova IMAIE non consentisse di ritenere esistente un pregiudizio irreparabile idoneo a supportare la tutela d'urgenza invocata.

3. Il prosieguo del reclamo

Assume la reclamante che vi sarebbero "due punti fondamentali del *thema decidendum*" a cui non è stata data risposta. In primo luogo sarebbe necessario chiarire se chi intermedia in Italia i diritti d'autore viola o non viola l'art. 180 L.Aut., che riserva alla sola SIAE tale attività; secondariamente bisognerebbe accertare se chi intermedia in Italia i diritti degli AIE senza osservare i requisiti e le condizioni previste dal citato DPCM viola o non viola la legge italiana.

In relazione al *fumus boni iuris*, la difesa Piccinelli rileva come non sia corretto disapplicare la normativa italiana solo sulla base di rapidi riferimenti comunitari che non hanno nessuna incidenza diretta (caso CISAC) o che sono in divenire (la Direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/26/UE). Inoltre, l'attuazione della Direttiva non sarebbe affatto imminente, essendo prevista per il 10 aprile 2016.

Del resto, sussisterebbe la conformità della legge italiana al diritto comunitario esistente e in divenire (con il caso CISAC e con la direttiva 2014/26), posto che le uniche modifiche che il diritto comunitario apporterebbe al sistema italiano sarebbero attinenti esclusivamente al sistema di diffusione di musica *on line*, sistema di diffusione per sua natura transfrontaliera.

Così nel caso CISAC che prende in considerazione i diritti d'autore via internet, via satellite e attraverso ritrasmissione via cavo (punto 80), la Commissione non ha preso in considerazioni le modalità di diffusione circoscritta ad un solo territorio, come nel caso di specie ove si tratta di esercizi commerciali, luoghi chiusi, tutti collocati su territorio italiano. Al contrario, le ragioni che non giustificano eventuali restrizioni del mercato *on line* non possono trovare applicazione a modalità di utilizzazione che invece sono radicate in uno specifico territorio (punto 184 del caso CISAC: "... *la necessità di disporre di una rete locale di agenti potrebbe spiegare, per quanto riguarda il mondo off line, la definizione rigidamente nazionale dei territori di validità delle licenze e la simmetria perfetta dello scambio reciproco tra società di gestione collettiva come il "naturale" risultato di mercato non basato su una pratica concordata*"; punto 185: "come verrà illustrato nei considerando che seguono, ciò non è vero per le trasmissioni via satellite, internet e cavo").

Analogamente, la Direttiva 2014/26/UE stabilisce i requisiti per la concessione di licenze multi-territoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, ma si occupa esclusivamente dell'uso *online* di opere musicali.

Afferma ancora la reclamante che la riserva legale garantita alla SIAE sarebbe conforme al diritto comunitario anche per altra ragione.

La Corte di Giustizia, infatti, nel caso C-351/12, OSA v. Lécébné, ha riconosciuto la conformità al diritto comunitario (*in primis* alla Direttiva 2006/123, artt. 16-17) dei monopoli legali di intermediazione.

La reclamante insiste quindi nell'imputare a Soundreef una serie di illeciti.

4. Illeciti attribuiti a Soundreef

Innanzitutto, secondo la tesi Piccinelli, la resistente sarebbe responsabile di un illecito aquiliano, di natura autonoma e sussidiaria, e ciò a valere in particolare per il caso in cui non si riconoscesse, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra reclamante e reclamata. La reclamante subirebbe un grave pregiudizio da Soundreef evidenziabile nella circostanza che la

Piccinelli ha il diritto e un interesse giuridicamente rilevante allo svolgimento regolare della concorrenza sul mercato; ha inoltre diritto poi a percepire i compensi come autrice e come artista esecutore dei brani, nonché a percepire i compensi come produttrice.

La resistente sarebbe altresì responsabile di un illecito concorrenziale, posto che Soundreef sarebbe in concorrenza con Piccinelli a monte, perché in concorrenza con i suoi rappresentanti (con SIAE per i diritti d'autore, con Nuova IMAIE per i diritti degli AIE, con SCF per i diritti del produttore) e a valle, perché Piccinelli crea, suona e produce brani destinati al pubblico. Il rapporto di concorrenza sussisterebbe anche sotto il profilo soggettivo, posto che - ad avviso della reclamante - la Piccinelli sarebbe un imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod.civ.. In aggiunta, si deve considerare che la Piccinelli è una professionista che presta attività di natura economica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598 cod. civ..

Quanto al *periculum in mora*, la difesa Piccinelli rileva che l'attività di Soundreef è attuale ed in continua espansione, erodendo quote di mercato a tutti i rappresentanti della Piccinelli, SIAE in testa. E' vero infatti che Soundreef avrebbe già causato una perdita di profitto di oltre il 23% a SIAE, detenendo il 30% degli esercizi commerciali di grandi dimensioni. Preferendo tutti (gli esercizi commerciali, le radio che comprano pacchetti di brani di musica d'ambiente per poi rivenderli agli esercizi commerciali) comprare il repertorio di Soundreef, offerto peraltro ad un prezzo di molto inferiore. Il tutto ricade sui profitti di Laura Piccinelli "come un'onda anomala".

Rileva ancora la reclamante che Soundreef riserverebbe agli aventi diritto una percentuale irrigoria, pari allo 0,005%.

Quanto alle affermazioni del primo giudice, la difesa reclamante rileva poi come la circostanza che l'iscrizione a Nuova IMAIE sia recente non rileva affatto in relazione alla perdita che Laura Piccinelli subisce e subirà.

Parimenti, il fatto che SIAE non abbia intrapreso azioni legali non ha alcuna rilevanza nel presente procedimento, dovendosi del resto osservare come SIAE, pur senza arrivare all'azione legale, si è schierata già contro l'attività di Soundreef.

In esito alle ragioni di reclamo sopra sintetizzate, la reclamante ha insistito per la riforma dell'ordinanza impugnata e per l'accoglimento delle domande di inibitoria e di pubblicazione dell'ordinanza.

5. Memoria di costituzione per Soundreef

Con la memoria depositata il 2 settembre '14, la reclamata rileva innanzitutto come SIAE non abbia mai contestato la sua attività, in alcuna sede giudiziale o comunque ufficiale.

Ripropone in primo luogo l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a Laura Piccinelli. A tale riguardo osserva come negli atti non venga formulata alcuna dogianza sulla violazione del diritto d'autore (a norma degli artt. 156, 163 L.Aut.), ma solo si lamenti la perdita di opportunità di guadagno, con un danno evidentemente economico e quindi per sua natura non irreparabile.

Insiste poi la reclamata nel rilevare la mancanza in capo a Laura Piccinelli della qualità di imprenditore: non vi sarebbe alcuna prova che la stessa sia presente sul mercato dell'intermediazione dei diritti connessi, non potendo neppure definirsi produttrice.

Sostiene poi anche l'assenza della dedotta responsabilità extracontrattuale, mancando un danno ingiusto riconducibile alla mancata percezione di diritti connessi in capo a Laura Piccinelli. Risulta carente anche un suo danno in relazione al rischio di contrazione dei diritti d'autore dalla stessa incassati, non essendovi alcuna prova a tale riguardo.

Analoga carenza probatoria sussiste in relazione alla prova della riconducibilità di tali pretesi danni quale conseguenza della asserita condotta anticoncorrenziale che Soundreef avrebbe svolto.

Sostiene la reclamata la piena legittimità della condotta di Soundreef, dal momento che l'art. 180 L. Aut. non può essere letto in contrasto con l'art. 56 TFUE che garantisce la libera circolazione dei servizi.

Rileva come una corretta lettura della decisione CISAC indicherebbe che la Commissione ha considerato illegittimi gli accordi con i quali le diverse *collecting society* si impegnavano reciprocamente a non licenziare direttamente i diritti dei propri associati nello Stato membro di un'altra *collecting society*, conferendo invece a quest'ultima il mandato.

Osserva la difesa Soundreef come vi siano oltre cento *collecting society* che operano in Italia direttamente, in assenza di accordi di reciprocità con SIAE.

Per il caso in cui il Tribunale ritenesse necessaria una rimessione alla Corte di Giustizia europea ex art. 267 TFUE, la difesa della reclamata ha formulato una proposta di quesito a pag. 38 della memoria

In merito al dedotto profilo di concorrenza sleale, oltre alle eccezioni circa la mancanza dei requisiti essenziali (qualità di imprenditore in capo alla Piccinelli, rapporto di concorrenza), la medesima difesa sostiene che in ogni caso vi sarebbe assoluta irrilevanza dell'eventuale violazione dell'esclusiva della SIAE ai fini della configurazione della concorrenza sleale. La condotta addebitata potrebbe essere rilevante ai fini pubblicistici e/o amministrativi, ma non ai fini della concorrenza sleale.

Infatti Soundreef non pone in essere alcuna condotta anticoncorrenziale, limitandosi a praticare condizioni economiche più vantaggiose di quelle praticate dalla SIAE, cosa resa possibile dall'utilizzo di sistemi più efficienti, software e piattaforme tecnologiche più evolute.

Rileva poi come non sia vero che SIAE operi senza scopo di lucro e con finalità mutualistiche, risultando al contrario evidente il suo interesse economico dai risultati del bilancio 2012 di SIAE, prodotto in atti dalla reclamata.

A differenza di quanto asserito da parte reclamante, la Direttiva n. 2014/26 è entrata in vigore il 9 aprile '14; solo per alcuni adempimenti la stessa fa rinvio al 2016. L'art. 3 c. I di detta Direttiva prevede che l'attività di gestione possa essere svolta da organismi di gestione collettiva (lett. a) o da enti di gestione indipendenti (lett. b), entrambi potendo perseguire scopi di lucro.

Analoghe considerazione la difesa Soundreef ha svolto per quanto riguarda l'addebito di comportamenti anticoncorrenziali sul mercato della intermediazione dei diritti connessi, che sarebbero "monopolio" del Nuovo IMAIE. Richiama sul punto il DL n.1/2012, come modificato con la L. conv. n. 27/12, in cui art. 39, c. 2, ha eliminato qualsivoglia monopolio.

Sostiene più radicalmente Soundreef di non svolgere in Italia alcuna attività di intermediazione dei diritti d'autore, né dei diritti connessi; afferma di limitarsi a licenziare da Londra diritti d'autore che soggetti stranieri le affidano con mandato di gestione per loro conto.

In ogni caso, eventuali restrizioni imposte dal diritto nazionale dovrebbero essere disapplicate in quanto tese ad una restrizione intracomunitaria del mercato.

Anche a tale proposito la reclamata formula quesito per un eventuale rinvio alla Corte di Giustizia ai sensi dell' art. 267 TFUE (pag. 51)

Contesta infine la sussistenza del *periculum in mora*, imputando alla ricorrente il ritardo nella promozione dell'azione ordinaria e tanto più di quella cautelare, essendovi stata tolleranza per un lungo periodo di tempo.

Ribadisce il carattere marginale del business di Soundreef rispetto alla posizione dominante di SIAE (raffronto fra il fatturato di Soundreef e quello di SIAE) e sottolinea come opportunamente il primo giudice abbia evidenziato la notevole sproporzione fra l'entità del repertorio gestito da SIAE e quello di Soundreef nello specifico settore della musica di ambiente per esercizi commerciali.

Comunque rileva la piena risarcibilità del pregiudizio lamentato in relazione agli asseriti minori guadagni della Piccinelli.

Sostiene come nella necessaria valutazione comparativa dei contrapposti interessi debba prevalere l'interesse di Soundreef a continuare nella propria attività commerciale, producendo detta attività un fatturato di circa un milione di euro l'anno, a fronte del rischio di vedere decurtati i guadagni della Piccinelli, guadagni che ammontano ogni anno a poche migliaia di euro.

Mette in evidenza come Soundreef dovrebbe interrompere il rapporto di lavoro con il proprio personale.

Infine, la difesa della reclamata ribadisce quale *ultima ratio* la propria disponibilità a prestare idonea cauzione per le domande risarcitorie che la ricorrente/reclamante volesse formulare.

6. La costituzione di Ros&Ros S.r.l.

All'udienza fissata per la discussione sul reclamo, il Collegio rilevava la necessità del contraddittorio anche nei confronti del soggetto, la s.r.l. Ros&Ros, che aveva partecipato nel procedimento cautelare di prime cure dispiegando intervento volontario adesivo. Assegnava quindi un termine per l'integrazione del contraddittorio, rinviando l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione al successivo 12 settembre '14.

A tale udienza si costituiva la Ros&Ros con memoria nella quale, richiamato il proprio atto di intervento del 30 giugno '14 e la memoria autorizzata del 4 luglio successivo, forniva precisazioni in merito al caso CISAC (annullamento parziale da parte del Tribunale europeo della decisione della Commissione), sosteneva le ragioni esposte dalla Piccinelli ed in particolare l'imminenza di ulteriori pregiudizi collegati alle offerte sul mercato di Soundreef. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni proposte dalla Piccinelli, previa audizione, ove ritenuto necessario, del sig. Pierpaolo D'Emilio a sommarie informazioni.

7. L'esame del Collegio sul reclamo: il *fumus boni iuris*

7.1. La decisione sui motivi di impugnazione e sulle domande svolte da parte ricorrente/reclamante deve preliminarmente considerare che dette domande risultano formulate sia con riferimento al danno extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sia con riferimento agli addebiti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c..

Innanzitutto va affermato che il Collegio non ritiene necessario disporre approfondimenti sui fatti dedotti nel procedimento, disponendo la raccolta di sommarie informazioni. L'istruttoria potrà eventualmente essere approfondita in un futuro giudizio di merito, considerato che nella presente fase cautelare si dà per ammessa la prospettazione dei fatti offerta da parte ricorrente-reclamante e dalla intervenuta.

Ritiene il Collegio di sgombrare in primo luogo il campo della dedotta concorrenza sleale. Si condividono pienamente a tale riguardo le perplessità manifestate dal primo giudice circa la sussistenza della qualità di imprenditrice in capo alla Piccinelli ed in particolare - apparendo questo risolutivo - circa la mancanza di un possibile rapporto concorrenziale fra la persona fisica della Piccinelli e la Soundreef.

Deve infatti escludersi che la Piccinelli possa essere qualificata come imprenditore. Invero anche quel profilo che la difesa della stessa vorrebbe valorizzare con riferimento al ruolo di produttrice delle sue opere musicali, non sarebbe sufficiente a radicare il necessario rapporto di concorrenza con la Soundreef. Quest'ultima infatti non opera sul mercato italiano quale produttore di brani musicali, su CD o in relazione a registrazioni di qualsiasi genere, limitandosi a proporre *compilation* o comunque una serie di brani musicali di artisti stranieri (la circostanza è ammessa da parte ricorrente) per la diffusione in centri commerciali o esercizi commerciali. Si tratta di brani prodotti da altri soggetti. Pur potendo, ad avviso del Collegio e contrariamente alla tesi della reclamata, tale ruolo essere qualificato come intermediazione nello sfruttamento economico dei diritti d'autore, una simile qualifica esclude che vi sia un diretto rapporto di concorrenza con la Piccinelli. Soundreef non ha mai svolto, né nel procedimento è provato che svolga alcuna attività di produzione di brani musicali.

Quanto alla tesi di parte reclamata che ha ricordato la giurisprudenza che ravvisa un rapporto di concorrenza anche ove le imprese si collochino a livelli diversi della catena di produzione, di commercio o di distribuzione, va replicato che si deve in ogni caso trattare di livelli diversi di un'attività per la quale sia ravvisabile un'unità di azione e di intenti che vanno appunto dalla produzione alla fruizione del bene o del servizio sul mercato, mentre nella specie la stessa difesa della reclamante non ha saputo indicare uno schema nell'ambito della produzione di brani musicali o di supporti che possa vedere un ruolo attivo di Soundreef.

In ogni caso ed in particolare a detto ultimo riguardo si deve escludere che la Piccinelli possa essere considerata imprenditore, apparente da condividere il rilievo della difesa della resistente, secondo cui a tale stregua qualsiasi interprete che, avvalendosi di strumenti di registrazione privati e personali, registra un suo brano musicale e ne realizza un file o un supporto idoneo alla conservazione e alla fruizione da parte di terzi, diventa imprenditore. Laura Piccinelli crea, interpreta e - a tutto voler concedere - autoproduce i propri brani, ma non si pone sul mercato quale imprenditore, ovvero quale soggetto che svolge un'attività di impresa e cioè "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", secondo le indicazioni di cui all'art. 2082 c.c.. Sicuramente difettano nella specie i requisiti della "professionalità" e della "attività organizzata", di cui non vi è prova nel procedimento.

7.2 A proposito del profilo del danno ex art. 2043 c.c., sembra fare difetto nella specie il presupposto dell'illiceità del fatto generatore del preteso danno e della riconducibilità a Soundreef di tale danno, inteso quale rischio di riduzione dei compensi percepiti per la diffusione delle opere di Laura Piccinelli nell'ambito della diffusione *in-store* .

Rivendica la reclamante il suo diritto a percepire i compensi quale autrice, esecutore e produttrice di brani musicali. A tale riguardo va affermato che nessuno nega nel giudizio i suoi diritti, e che è fondato a tale proposito il rilievo della difesa della reclamata secondo la quale non sarebbe mai stata indicata nel procedimento una violazione dei diritti specifici della tutela autorale riconducibili alla Piccinelli.

Nessuno nega o minaccia di pregiudicare i diritti a compenso della Piccinelli, che infatti regolarmente percepisce, tramite SIAE, tramite Nuova IMAIE o tramite Groove.it e/o Ros&Ros. Seppure si volesse considerare un danno indiretto che alla stessa possa derivare dalla perdita di quote di mercato di SIAE a causa della concorrenza di Soundreef, si dovrebbe dimostrare che ciò avviene, non quale ricaduta del libero gioco della concorrenza sul mercato (tra SIAE e Soundreef, o tra gli altri soggetti che si pongono quali mandatari della Piccinelli per i diritti connessi che le competono e Soundreef), ma quale comportamento scorretto, per le modalità attuative, per violazione della legge o delle regole nazionali, posto in atto dalla resistente. Tali ultime evenienze sembra debbano essere escluse nella specie.

Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L.aut. Nel sembra infatti potersi affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.

L'art. 180 L. aut. , infatti, proprio in quanto stabilisce simili limiti, non può che essere considerato norma di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Un'interpretazione estensiva della medesima norma, diretta ad estenderne la portata al di fuori dell'espressa previsione letterale non sarebbe legittima. Né tale norma può essere estrapolata dal contesto normativo in cui è inserita, ovvero nella legge sul diritto d'autore nazionale, dovendosi rilevare che il successivo art. 185 della stessa legge limita l'applicazione dell'intero complesso di norme alle opere di autori italiani, recitando: "Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189" (che qui non rilevano). E' poi previsto al secondo comma che "si applica ugualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per prima volta in Italia" (e non è questo il caso), potendo essere applicata (terzo comma) "ad opere di autori stranieri, fuori dalle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistono le condizioni previste negli articoli seguenti". Ricorre quindi l'ipotesi di cui all'art. 186 il quale prevede che "Le convenzioni internazionali per la protezione

delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri”, dovendosi quindi fare riferimento alla Convenzione di Berna. Tale Convenzione, all’art. 5, richiama la legge nazionale non con un rinvio generico ed omnicomprensivo come vorrebbe la difesa di Piccinelli e di Ros&Ros, ma solo prevedendo che “gli autori godono … dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali” (par.1); il par. 2 della medesima norma prevede che il godimento e l'esercizio di questi diritti non siano sottoposti ad alcuna formalità e il par. 3 ribadisce che l'autore allorché non appartenga al paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

Il complesso della normativa, quindi, si preoccupa chiaramente di tutelare gli autori, i loro diritti, la loro posizione attiva, non certo imponendo loro vincoli o limitazioni ed anzi espressamente escludendolo (par. 2 sopra richiamato).

Ulteriori conferme - salvi diversi approfondimenti in sede di merito - sembrano potersi trarre dallo Statuto della SIAE (DM 4.6.2001). Lo Statuto all’art. 2 indica che sono “associati” le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori. Per le persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell’U.E. titolari di diritti d'autore la disposizione prevede che la loro situazione sia parificata a quella degli autori italiani ove i soggetti stranieri titolari di diritti facciano espressa domanda di associazione alla SIAE (comma 1), oppure conferiscano mandato alla SIAE (comma 2). Sembra quindi che ammissibile anche l’ipotesi in cui detti autori non intendano conferire mandato alla SIAE (in ogni caso non è sancito alcun obbligo in tal senso a loro carico), ma si affidino - secondo quanto sostiene la difesa di Soundreef - ad altri soggetti intermediari.

Non sembra quindi potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE.

Specularmente - ancorché il punto sia da approfondire in sede di giudizio di merito - non vi è alcun obbligo di rivolgersi a società di gestione che operino in Italia per quanto riguarda i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore e/o i diritti connessi di produttore.

Quanto alle *collecting society* non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la *collecting society* locale. Quest’ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo.

Per quanto riguarda poi il rispetto dei requisiti di cui al DPCM 19 dicembre 2012 per l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti connessi agli AIE, l'assunto di parte reclamante secondo cui Soundreef violerebbe le previsioni degli artt. 1-2-3 del citato DPCM non è allo stato

sufficientemente provato. Così ad esempio non sembra potersi escludere che Soundreef sia dotata di una stabile organizzazione in Italia, secondo la previsione di cui all'art. 1 lett. b) terza ipotesi.

In ogni caso questo e gli altri profili di illiceità dedotti con riferimento all'attività di Soundreef non appaiono sufficientemente dimostrati in questa fase neppure a livello di *fumus*. Suscita molte perplessità il rilievo che simile “battaglia” non venga condotta dalla SIAE o dai concorrenti di Soundreef (Nuova IMAE, SCF ed altre società o enti di intermediazione o di gestione collettiva), bensì da un singolo isolato autore, che peraltro ha liberamente deciso di affidare la tutela dei suoi diritti a soggetti (quelli indicati) che operano altrettanto liberamente sul mercato e che almeno allo stato non si ritengono minacciati, o meglio - se si ritengono minacciati - non reputano di dover intraprendere azioni legali, pensando probabilmente di poter reagire tramite il potenziamento della loro efficienza ed attrattiva sul mercato.

8. La valutazione del *periculum in mora*

Appare infine argomento risolutivo ai fini della conferma del diniego della tutela d'urgenza qui invocata il rilievo della carenza di un pregiudizio di natura irreparabile e della mancanza di un'effettiva urgenza a provvedere sia per la mancanza dell'irreparabilità del pregiudizio, sia per il tempo che già è stato lasciato trascorrere dall'inizio dell'attività di Soundreef sul mercato italiano.

Innanzitutto si può rilevare come l'affermazione di Soundreef di essere da anni sul mercato italiano (dal 2011), secondo il medesimo modello di business e con un tasso di espansione costante ma contenuto, non ha ricevuto smentita a cura della parte reclamante, cosicché può dirsi che - operando sia la Piccinelli come autrice, interprete, produttrice, sia la Soundreef come distributrice di musica nel mercato in-store, vi sia stata tolleranza per un lungo periodo di tempo (tre anni).

Deve altresì confermarsi il carattere marginale del business di Soundreef rispetto alla posizione di SIAE sul mercato, come già rilevato dal primo giudice.

Infine, il pregiudizio che la Piccinelli lamenta consiste nella riduzione dei suoi guadagni a causa dell'attività di Soundreef. Il suo pregiudizio a ben vedere è frutto della preferenza accordata dai titolari della GDO e degli altri esercizi commerciali a diffondere il repertorio offerto da Soundreef piuttosto che quello offerto dalla Piccinelli e da SIAE, con ogni probabilità sia per tipologia delle opere musicali, sia per le condizioni economiche operate.

Al riguardo non può che rilevarsi che questo è il meccanismo e l'effetto della concorrenza. Forse la Piccinelli dovrebbe rivolgere le sue istanze a chi tutela i suoi interessi e rappresenta i suoi diritti, perché dispieghino gli strumenti idonei a contrastare la concorrenza.

Si deve poi aggiungere che il pregiudizio della Piccinelli è e rimane comunque di natura esclusivamente economica, dal momento che la sua stessa prospettazione configura solo ed

esclusivamente un danno di natura patrimoniale per riduzione dei compensi percepiti per effetto dell'attività commerciale di Soundreef.

Ritiene il Collegio che il giudizio già espresso dal primo giudice sia interamente da confermare anche alla luce delle ulteriori considerazioni sopra svolte.

La proposizione del reclamo e la insistente reiterazione delle tesi di parte ricorrente/reclamante inducono a disporre che le spese processuali del presente grado siano poste a suo carico. Permane invece la statuizione circa la loro compensazione per la prima fase, in quanto il conforme provvedimento del primo giudice non è stato fatto oggetto di censura da parte reclamata.

Ros&Ros si è limitata anche in questa fase ad aderire al reclamo di Piccinelli, ma non ha proposto domande autonome. Il rigetto delle tesi svolte non determina conseguenze a carico di Ros&Ros in relazione alle spese processuali.

Il rimborso delle spese processuali del grado in favore di Soundreef è liquidato come da dispositivo. In conformità al disposto dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della Legge n. 228/12, è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante soccombente del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni, cui si ritiene di poter parificare in relazione alla *ratio* della norma i procedimenti ex art. 669 *terdecies* c.p.c..

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.:

- 1) rigetta il reclamo proposto da Laura Piccinelli nei confronti di Soundreef Ltd avverso l'ordinanza cautelare del 15 luglio 2014;
- 2) condanna Laura Piccinelli al rimborso delle spese del giudizio in favore di Soundreef Ltd nella misura di €. 5.200,00 (di cui € 200,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi), oltre iva ed accessori di legge;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante soccombente del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2014.

Il Presidente estensore
dott. Marina A. Tavassi